

Ordinanza sulle funivie sussidiate esenti dalla concessione federale¹

del 24 ottobre 1961

*Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,*²
visto l'articolo 22 dell'ordinanza del 22 marzo 1972³ su le funivie esenti dalla
concessione federale e le sciovie,⁴
ordina:

1 Prescrizioni generali e di procedura

Art. 1⁵ In generale

Se per la costruzione di una piccola funivia ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza del 22 marzo 1972⁶ su le funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie, è richiesto, promesso o versato un sussidio federale in base alla legislazione federale su l'agricoltura o la polizia forestale, dovranno essere adempite anche le condizioni che seguono.

Art. 2 Domanda di sussidio

¹ Il Cantone trasmette la domanda di sussidio, tecnicamente controllata, all'autorità federale competente, cioè all'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie o all'Ispettorato federale delle foreste, della caccia e della pesca⁷, (detta qui di seguito «autorità sussidiante»). La domanda sarà corredata dell'assicurazione del Cantone di sussidiare la funivia e di eventuali osservazioni e proposte. L'autorità sussidiante esamina poi se esistono i presupposti per accordare un sussidio federale.

RU 1961 958

- ¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFTCE del 1° nov. 1972 (RU 1972 2489). Secondo la medesima disp., nella numerazione dei cap., alle lettere maiuscole sono state sostituite le cifre arabiche.
- ² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFTCE del 1° nov. 1972 (RU 1972 2489). Secondo la medesima disp., nella numerazione dei cap., alle lettere maiuscole sono state sostituite le cifre arabiche.
- ³ RS 743.21
- ⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFTCE del 1° nov. 1972 (RU 1972 2489). Secondo la medesima disp., nella numerazione dei cap., alle lettere maiuscole sono state sostituite le cifre arabiche.
- ⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFTCE del 1° nov. 1972 (RU 1972 2489). Secondo la medesima disp., nella numerazione dei cap., alle lettere maiuscole sono state sostituite le cifre arabiche.
- ⁶ RS 743.21
- ⁷ Ora: all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (art. 58 cpv. 1 lett. C della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione – RS 172.010).

- ² La domanda di sussidio deve di regola contenere:
- a. la descrizione dell'impianto ed un rapporto tecnico dettagliato,
 - b. il piano di situazione in scala 1:25 000, eventualmente in scala 1:50 000 della carta nazionale della Svizzera,
 - c. il profilo longitudinale misurato in scala da 1:500 a 1:2000, con indicati i sostegni di linea, il profilo del terreno e delle funi (funi portante a carico pieno, funi traente a tensione minima),
 - d. i disegni dei veicoli, dell'impianto di trazione e del dispositivo di rinvio, come pure dei sostegni di linea,
 - e. i disegni dei fabbricati,
 - f. il calcolo delle funi, dell'impianto di trazione e della potenza necessaria, dei veicoli e delle parti d'impianto sollecitate dalla tensione delle funi, quali ancoraggi, sostegni di linea e attacchi delle funi, conformemente all'articolo 7,
 - g. il preventivo per le parti meccaniche, elettriche ed edili, separate secondo il genere di lavoro e con la distinta delle quantità e dei prezzi unitari,
 - h. il piano di finanziamento e il calcolo del rendimento.

³ Se un sussidio federale è stato assicurato sulla scorta di piani, calcoli e preventivi generali, la documentazione dettagliata secondo il capoverso 2 dovrà essere inoltrata successivamente.

⁴ L'autorità sussidiante può richiedere, in ogni tempo, che le vengano trasmessi ulteriori documenti, piani di dettaglio e d'esecuzione nonché altri calcoli.

Art. 3 Licenza di costruire

¹ La costruzione della funivia potrà essere iniziata solo dopo che il Cantone abbia rilasciato la licenza di costruire.

² La licenza di costruire potrà essere rilasciata solo dopo che il sussidio federale sia stato assicurato e l'autorità sussidiante abbia approvato la costruzione.

Art. 4 Apertura dell'esercizio

¹ La funivia può essere aperta all'esercizio soltanto dopo che il Cantone ne abbia rilasciato l'autorizzazione.

² L'autorizzazione per l'esercizio è rilasciata in base a un rapporto del servizio tecnico di controllo del Cantone dal quale risulti che le prescrizioni tecniche contenute nella parte 2 e le condizioni speciali poste dall'autorità sussidiante e dal Cantone sono state adempite. Il rapporto deve inoltre precisare che è stata conclusa un'adeguata assicurazione per la responsabilità civile e che l'impianto è pronto per essere aperto all'esercizio.

Art. 5 Rimborsato anticipato del sussidio federale

¹ L' esercente di una funivia sussidiata conformemente alla legislazione in materia di polizia forestale ha l'obbligo, a richiesta dell' autorità sussidiante, di rimborsare, in tutto o in parte, il sussidio federale entro un dato termine:

- a. se la funivia non è stata costruita secondo i piani approvati dal Cantone;
- b. se i lavori di manutenzione non sono eseguiti o se l' impianto non è gestito conformemente alle prescrizioni;
- c. se la funivia, entro 20 anni della concessione del sussidio, è adibita a scopi diversi da quelli previsti in origine.

² È applicabile la legislazione federale sull' agricoltura per il rimborso anticipato di sussidi federali accordati sulla base di detta legislazione.

2 Prescrizioni tecniche**Art. 6** Ditte costruttrici

Le funivie devono essere costruite da ditte che diano pieno affidamento sia nell' allestimento sia nell' esecuzione a regola d' arte del progetto.

Art. 7 Prescrizioni generali di costruzione; calcoli

¹ Nel calcolo di ogni parte dell' impianto, si dovrà tenere conto di tutte le influenze esterne ed interne, come la tensione delle funi, il peso dei veicoli, le forze di frenatura, l' attrito, le variazioni di temperatura, il vento e la neve.

² Per i fabbricati e i sostegni di linea sono applicabili, per analogia, le norme di costruzione concernenti le funivie con concessione federale.

³ I dispositivi meccanici e i veicoli devono essere costruiti con materiale appropriato e devono avere un grado di sicurezza alla rottura del 3,5 al minimo.

⁴ Per il calcolo delle funi sono applicabili l' articolo 10 e il capoverso 4 dell' articolo 11.

Art. 8 Genere della costruzione

Sono considerate funivie tanto le teleferiche a due funi, di cui una portante e l' altra traente, quanto quelle monofuni, nelle quali la fune portante fa anche le veci di quella traente (fune portante-traente).

Art. 9 Incroci e parallelismi

¹ La linea non deve, per quanto possibile, passare sopra edifici abitati, piazze e strade pubbliche; se ciò è inevitabile, si prenderanno adeguate misure di protezione.

² Per i parallelismi e gli incroci con linee aeree o sotterranee a corrente forte o a corrente debole sono applicabili i capi II e VI dell'ordinanza del 7 luglio 1933⁸ concernente i parallelismi e gl'incroci delle linee elettriche tra esse e con le ferrovie.

Art. 10 Funi, in generale

¹ L'ordinanza del 21 maggio 1946⁹ concernente le funi delle ferrovie funicolari e la sua appendice sono applicabili alle funi e ai giunti a testa fusa, in quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti.

² Gli ancoraggi e gli attacchi di estremità devono poter essere controllati.

³ Gli attacchi di estremità devono essere eseguiti con testa fusa o mediante piastre di serraggio profilate. Le teste fuse devono essere rinnovate periodicamente. Non è ammesso l'uso dei serracavi.

Art. 11 Funi portanti

¹ Come funi portanti sono ammesse soltanto le funi chiuse a spirale e le funi del tipo a trefoli con anima di acciaio. Devono essere di un solo pezzo, senza giunti di linea o impalmature.

² In esercizio normale, il quoziente del peso a pieno carico del veicolo (carrello compreso) per il numero delle ruote non deve superare, in nessun punto della linea, 1/60 della corrispondente tensione minima della portante.

³ Le funi portanti devono essere normalmente munite di contrappesi. Esse possono essere collegate direttamente ai contrappesi purchè siano fatte passare sopra scarpe d'appoggio o carrelliere, il cui raggio di curvatura dovrà essere almeno 250 volte più grande del diametro della fune. Se vengono impiegate pulegge di deviazione, è necessario inserire funi flessibili speciali o catene articolate.

⁴ Se le funi portanti sono ancorate ad ambedue gli estremi, il loro dimensionamento esatto dovrà essere giustificato da un calcolo attendibile. Nel calcolo si dovrà tenere conto dell'aumento di tensione derivante dalla posizione più sfavorevole dei veicoli e di una variazione di temperatura di $\pm 25^\circ$ Celsius. La tensione della fune deve inoltre poter essere controllata e regolata durante l'esercizio.

⁵ Le funi portanti devono essere ancorate su tamburi il cui diametro deve essere 65 volte superiore a quello della fune.

Art. 12 Funi traenti

¹ Di regola, le funi traenti devono essere del tipo a trefoli con anima di canapa. Esse devono essere di un solo pezzo. Per le impalmature è richiesta l'esplicita autorizzazione del Cantone. La lunghezza dell'impalmatura deve essere di almeno 1300 volte il diametro della fune.

² Le funi traenti devono essere munite di contrappesi.

⁸ RS 734.41

⁹ RS 743.122

Art. 13 Funi traenti-portanti

¹ Come funi traenti-portanti sono ammesse funi del tipo a trefoli con anima di canapa.

² Esse devono essere munite di contrappesi.

Art. 14 Funi tenditrici e loro pulegge

¹ Di norma le funi tenditrici devono essere del tipo a trefoli con avvolgimento discorde e con un unico manto di trefoli.

² Le pulegge delle funi tenditrici devono essere rivestite di materiale cedevole. Il loro diametro deve corrispondere ad almeno 500 volte il diametro del filo di maggior diametro e a 40 volte il diametro della fune.

Art. 15 Corsa dei contrappesi

¹ La corsa consentita ai contrappesi deve essere dimensionata in modo che gli stessi possano spostarsi liberamente durante l'esercizio normale. Si dovrà tenere conto dell'allungamento permanente della fune.

² La corsa consentita ai contrappesi delle funi traenti dovrà essere delimitata da battute elastiche.

Art. 16 Resistenza delle funi

¹ La resistenza di una fune deve essere accertata mediante esami eseguiti presso il Laboratorio federale per la prova dei materiali (LFPM) a Zurigo, il Laboratorio per la prova dei materiali dell'università di Losanna oppure, d'intesa con l'autorità sussidiante, mediante certificati di prova dell'officina costruttrice.

² Gli esami comportano una prova alla rottura per trazione della fune intera nonché prove alla rottura per trazione e per piegamento con tutti i fili di ogni trefolo o con almeno 1/6 del numero dei fili della fune.

Art. 17 Pulegge delle funi

¹ Il diametro delle pulegge delle funi deve corrispondere almeno: per le pulegge senza rivestimento, a 800 volte il diametro del filo di maggior diametro e a 80 volte il diametro della fune; per le pulegge con rivestimento, a 600 volte il diametro del filo di maggior diametro e a 60 volte il diametro della fune.

² Per le funi con avvolgimento discorde questi valori vanno elevati rispettivamente a 1000 e 100 per le pulegge senza rivestimento, e a 800 e 80 per le pulegge con rivestimento.

Art. 18 Rulli delle funi

¹ La pressione massima esercitata dalle funi traenti, dalle funi zavorra e dalle funi portanti-traenti su rulli non rivestiti non deve essere superiore a 200 kg per rullo. L'angolo di deviazione delle funi non dovrà essere superiore a 3 gradi per rullo.

² Le rulliere devono essere disposte in modo che il carico sia uniformemente ripartito su tutti i rulli.

Art. 19 Sostegni di linea

¹ I sostegni di linea saranno costruiti in acciaio o in cemento armato. Essi devono essere solidamente ancorati in zoccoli di calcestruzzo o nella roccia.

² I sostegni di linea devono essere di un'altezza tale da impedire che le funi portanti possano sollevarsi anche quando la tensione della fune supera del 30 per cento quella normale d'esercizio. Se per soddisfare a questa condizione l'altezza dei piloni risultasse eccessiva, saranno ammessi eccezionalmente dei dispositivi di ritenuta che non impediscano però lo scorrimento della fune portante nel senso della lunghezza.

³ La scarpa d'appoggio deve essere tale da impedire che la fune esca lateralmente. Il suo raggio di curvatura, misurato in metri, sarà almeno 250 volte più grande del diametro della fune, risp. pari a $V^2/2.5$ (v = velocità di marcia in m/sec.). È determinante il valore maggiore.

⁴ Le strutture portanti delle funi sui sostegni devono essere tali che in caso di scarroccamento di una fune traente o una fune zavorra, verso l'esterno, la fune non possa impigliarsi nelle strutture quando il carrello nella sua corsa la rialza per riporla sui rulli. Lo scarroccamento di una fune verso l'interno non è ammissibile.

⁵ I sostegni di linea devono poter essere scalati a scopo d'ispezione. Essi saranno numerizzati in ordine progressivo.

Art. 20 Profilo di spazio libero

¹ Nelle funivie a va e vieni (un veicolo si sposta verso monte e il secondo, contemporaneamente, verso valle) le funi portanti devono essere distanziate tra loro in modo tale che, a veicoli incrociantsi, inclinati ciascuno di 15 gradi verso l'interno – tenuto conto di eventuali carichi sporgenti – sussista un franco orizzontale, tra i veicoli stessi, di almeno 50 cm. Questo franco sarà aumentato di 20 cm per ogni 100 m di campata in più per campate di lunghezza superiore a 300 m in linea d'aria.

² Nelle funivie a una sola via di corsa e con fune traente chiusa ad anello il franco orizzontale tra il veicolo inclinato di 15 gradi verso l'esterno (tenuto conto di eventuali carichi sporgenti) e l'opposta fune traente deve essere di 1 m almeno per le campate di lunghezza inferiore a 300 m. Per le campate di lunghezza superiore detto franco va aumentato di almeno 20 cm per ogni 100 m in più. La presente prescrizione si applica anche alle funivie a due vie di corsa, per le campate in cui non avviene l'incrocio.

³ La forma di esecuzione dei sostegni di linea deve permettere una inclinazione del veicolo, sia verso l'interno che verso l'esterno, di 15 gradi, se il sostegno non è munito di guide di protezione. Le guide di protezione devono di norma permettere una inclinazione trasversale di almeno 10 gradi.

⁴ Fuori delle stazioni deve sussistere, anche nel caso più sfavorevole, un franco verticale di almeno 2,0 m tra il punto più basso della sagoma d'ingombro dei veicoli o delle funi, e il terreno sottostante tenuto conto degli eventuali ostacoli, come la neve

e gli alberi. In tutti i punti dove il franco verticale è inferiore a 3 m, si impedirà, mediante una cinta, l'accesso al terreno attraversato; il terreno cintato avrà la larghezza della sagoma d'ingombro determinante, aumentata di 2 m da ciascun lato.

Art. 21 Veicoli

¹ Il peso del veicolo deve essere, per quanto possibile, ripartito uniformemente su tutte le ruote del carrello. La pressione sulle ruote del carrello non deve essere diminuita per effetto della fune traente o della fune di zavorra.

² I carrelli devono essere dotati di staffe di sicurezza che impediscano lo scarrucolamento dei veicoli. Le staffe di sicurezza devono essere tali da escludere che le funi possano rimanere incastrate tra esse stesse e il carrello.

³ Il Cantone può esigere che i veicoli siano provvisti di un freno sulla portante che agisca automaticamente in caso di rottura della fune traente o della fune di zavorra. Tale freno deve essere tanto potente da fermare il veicolo in qualsiasi circostanza.

⁴ Il carrello può essere fissato alla fune traente mediante giunti a testa fusa o con piastre di serraggio profilate. I punti di serraggio devono poter essere spostati periodicamente. Le piastre devono essere costruite in modo tale da escludere flessioni di fune non ammesse.

⁵ I veicoli devono di norma rimanere sospesi in posizione verticale.

⁶ Porte e sportelli devono essere assicurati in modo tale che non si aprano inavvertitamente durante il percorso. I veicoli aperti devono essere circondati da una protezione laterale di almeno 40 cm superiore rispetto ai sedili. I passeggeri non devono poter toccare né il carrello né la struttura portante le funi sui sostegni di linea.

Art. 22 Velocità

¹ La velocità non deve essere superiore a 4 m/sec; per le funivie monofuni, con sostegni di linea, essa non deve superare 3 m/sec.

² Per permettere il controllo delle funi, la velocità deve poter essere ridotta a 0,3 m/sec.

Art. 23 Impianto di trazione

¹ Le funivie devono essere azionate da un impianto di trazione a motore.

² L'impianto di trazione sarà dotato di due freni indipendenti, cioè di un freno a mano e di uno automatico. Un freno deve poter agire direttamente sulla puleggia motrice. Se il freno automatico agisce sulla puleggia motrice, deve poter essere comandato anche a mano dal posto di manovra. Il secondo freno può essere fatto agire sull'albero del motore o su uno di rinvio. Ogni freno deve essere abbastanza potente da fermare tempestivamente e con sicurezza la funivia in qualsiasi circostanza. L'intervento del freno automatico deve aver luogo:

- a. ogni qual volta la velocità supera del 20 per cento il massimo ammesso;
- b. se l'impianto di trazione è azionato da un motore elettrico, quando viene a mancare la tensione o in caso di sovraccorrente;
- c. in caso di guasto al motore a combustione, durante l'esercizio con lo stesso;
- d. quando il «dazio», ossia il punto di sorveglianza d'entrata nelle stazioni (circa 30 m prima dei punti terminali) viene oltrepassato a una velocità superiore a 1 m/sec.;
- e. quando sono oltrepassati i punti terminali;
- f. se il circuito elettrico di sicurezza (art. 26 cpv. 2) viene messo a terra o interrotto;
- g. se nella stazione di rinvio è azionato il bottone di emergenza.

³ In caso di non funzionamento del motore principale, i veicoli dovranno poter proseguire la corsa per mezzo di un motore di riserva.

⁴ Il posto di manovra deve essere sistemato in modo che il macchinista possa avere la visuale più ampia possibile del percorso d'entrata e d'uscita e possa effettuare tutte le manovre richieste dal servizio senza doversi voltare o cambiare posizione. Per la sorveglianza dell'esercizio devono essere previsti i seguenti dispositivi: un indicatore di velocità, un indicatore di posizione dei veicoli in marcia lungo la linea e gli strumenti di controllo necessari per il motore.

⁵ Tutte le pulegge delle funi devono essere munite di dispositivi raschiagole.

⁶ Le parti pericolose della stazione motrice e di quella di rinvio situate nei punti di passaggio (come cinghie, pulegge, trasmissioni, riduttori a ingranaggi e a catena, imbocchi delle funi, ecc.) devono essere provviste di protezione o di parapetto contro il pericolo di eventuali contatti.

⁷ Il comando a distanza dell'impianto di trazione o il comando automatico degli impianti sono ammessi solo con il consenso speciale dell'autorità sussidiante e a patto che siano adempite le condizioni ad essi connesse.

⁸ È proibito trasportare persone in marcia a vuoto o a motore disinnestato.

⁹ In materia di dispositivi elettrici fanno stato le prescrizioni vigenti dell'ordinanza del Consiglio federale del 7 luglio 1933¹⁰ concernente l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici a corrente forte.

Art. 24 Fabbricati

¹ Le stazioni devono essere costruite possibilmente con materiali non combustibili. Esse devono essere dotate di un estintore. Rimangono riservate le prescrizioni cantonali, segnatamente in materia di edilizia, di polizia del fuoco e d'igiene, in quanto esse non siano contrarie alla legislazione federale.

² Se necessario, le stazioni comprenderanno locali d'aspetto per il personale e i viaggiatori.

¹⁰ RS 734.2

³ Gli impianti di stazione e i percorsi d'entrata devono essere sufficientemente illuminati.

Art. 25 Messa a terra

¹ Le stazioni devono essere dotate di parafulmini conformi alle direttive dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici.

² Ai parafulmini devono essere collegate tutte le parti metalliche delle stazioni e le funi non isolate.

³ Le funi isolate devono poter essere messe a terra durante i temporali.

Art. 26 Telefono; circuito di sicurezza

¹ Le stazioni e le fermate intermedie devono essere collegate telefonicamente fra esse.

² La fune traente deve essere isolata e inserita in un circuito di sicurezza che la sorvegli. Il circuito di sicurezza deve lavorare se viene messo a terra o interrotto. La fune traente e la fune di zavorra devono essere sorvegliate su tutta la loro lunghezza.

Art. 27 Dispositivi di salvataggio

¹ Ogni veicolo sarà munito di una fune di salvataggio sufficientemente lunga e di istruzioni per l'uso del dispositivo di salvataggio.

² Devono essere previsti dei dispositivi che permettano al personale di raggiungere i veicoli rimasti bloccati lungo la linea senza l'aiuto dei passeggeri.

Art. 28 Misure per la lotta contro i rumori

In misura compatibile con la sicurezza dell'esercizio, gli esercenti dovranno prendere misure adeguate per diminuire i rumori provocati dall'esercizio della funivia.

Art. 29 Misure per la protezione del paesaggio

In misura compatibile con la sicurezza dell'esercizio, gli esercenti dovranno prendere misure adeguate per la protezione del paesaggio.

Art. 30 Condizioni speciali

¹ Gli esercenti hanno l'obbligo, a richiesta dell'autorità sussidiante o del Cantone, di adottare misure di sicurezza più rigorose di quelle prescritte nel capo presente.

² ...¹¹

³ L'autorità sussidiante può ordinare, d'intesa con l'Ufficio federale dei trasporti, che si deroghi, in casi speciali, alle prescrizioni tecniche specificate nel capo presente, se ciò risulta giustificato da innovazioni tecniche o da circostanze particolari.

¹¹ Abrogato dal n. I dell'O del DFTCE del 1° nov. 1972 (RU 1972 2489).

Art. 31¹² Agevolazioni tecniche speciali

3 Prescrizioni d'esercizio e tariffali

Art. 32 Affissi nelle stazioni

Nelle stazioni devono essere affisse in luogo ben visibile, ad uso del personale di servizio, le prescrizioni d'esercizio approvate dal Cantone con le istruzioni per la manovra e la manutenzione degli impianti. Le prescrizioni devono essere rigorosamente osservate dal personale.

Art. 33 Personale

¹ L'esercizio deve essere affidato esclusivamente a personale fidato e pratico degli impianti e della loro manovra. Il servizio tecnico di controllo può sottoporre il personale ad un esame.

² I giovani d'età inferiore a 18 anni non possono essere occupati in qualità di macchinisti.

Art. 34 Circostanze straordinarie

¹ Il trasporto di persone è vietato in caso di temporale o di forte vento, oppure quando siano abbattuti alberi nelle immediate vicinanze della funivia.

² Se, durante il periodo in cui l'impianto non è stato in esercizio, la linea è stata messa in pericolo da vento, acqua, neve, scoscendimenti di terreno, frane, legname abbattuto, fulmini, ecc., si dovrà eseguire una corsa a vuoto o di controllo prima di riprendere il trasporto dei passeggeri.

³ Se nelle immediate vicinanze della funivia vennero effettuati lavori di boscaiolo, trasporti di materiale o brillamenti di mine, prima di riprendere il trasporto dei passeggeri, dovranno essere controllate le funi, i sostegni di linea, ecc.; il capoverso 2 è applicabile per analogia.

Art. 35 Controlli periodici; guasti e infortuni

¹ L'impianto deve sempre trovarsi in buono stato e l'esercizio svolgersi in maniera sicura. L' esercente ne è responsabile. Egli è obbligato a far eseguire controlli tecnici periodici, a tenere un registro giornale, ad annunciare immediatamente al Cantone i guasti e i perturbamenti riscontrati come pure gli infortuni. I guasti devono essere eliminati il più presto possibile, d'intesa con il servizio tecnico di controllo del Cantone.

² I Cantoni possono esigere rapporti periodici.

¹² Abrogato dal n. I dell'O del DFTCE del 1° nov. 1972 (RU 1972 2489).

³ Gli esercenti e il personale di servizio sono tenuti a fornire gratuitamente agli organi di vigilanza qualsiasi informazione relativa all'esercizio e a coadiuvarli durante i controlli.

Art. 36 Tariffe

Prima della loro entrata in vigore, l'esercente sottoporrà le tariffe, per l'approvazione, all'autorità sussidiante. Quest'ultima può esigere che siano adottate tariffe minime; nel fissare le tariffe minime devono essere tenuti in considerazione il reddito e la sostanza della popolazione indigena nonché l'eventuale possibilità di concorrenza, per quanto concerne le tariffe, ad altre imprese di trasporto.

Art. 37 Contabilità

¹ L'esercente ha l'obbligo di tenere regolarmente la contabilità, conformemente agli articoli 957 a 963 del Codice delle obbligazioni¹³.

² Per la preparazione del conto annuo e del bilancio fa stato il piano contabile, allestito dall'Ufficio federale dei trasporti, per le funivie soggette alla sovranità cantonale e sussidiate dalla Confederazione. Gli ammortamenti dell'impianto sono disciplinati secondo i tassi contenuti in detto piano.

³ I conti e bilanci saranno chiusi, di regola, al 31 dicembre di ogni anno e trasmessi all'autorità cantonale, per approvazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo. L'autorità federale competente può in ogni tempo prendere visione della contabilità.¹⁴

⁴ ...¹⁵

Art. 38 Prescrizioni d'esercizio speciali

L'esercente ha l'obbligo di adottare le misure prescritte dall'autorità sussidiante per semplificare e rendere meno oneroso l'esercizio in quanto esse non pregiudichino la sicurezza dell'esercizio o non peggiorino notevolmente le necessità del traffico.

Art. 39 Controlli delle condizioni di sussidio

In occasione dei controlli periodici all'impianto, il Cantone accerta che siano osservate le condizioni di sussidio poste dalla Confederazione. Esso trasmette all'autorità sussidiante tutti i rapporti di controllo e le decisioni.

¹³ RS 220

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFTCE del 1° nov. 1972 (RU 1972 2489).

¹⁵ Abrogato dal n. I dell'O del DFTCE del 1° nov. 1972 (RU 1972 2489).

4 Disposizioni transitorie e finali

Art. 40¹⁶ Disposizioni transitorie

Agli impianti esistenti sono applicabili:

- a. gli articoli 6 a 30, solamente se e nella misura in cui l'autorità sussidiante lo richiede; in caso contrario, gli impianti rimangono soggetti alle prescrizioni tecniche cantonali;
- b. l'articolo 37 capoverso 3 a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Art. 41 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1961.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFTCE del 1° nov. 1972 (RU **1972** 2489).